

ATTO DI TRANSAZIONE

Tizio, nato a ... il ... ed ivi residente alla via ..., da una parte, rappresentato e difeso dall'avv. ..., con studio in ... alla via ..., come da mandato in atti;

ed i signori **Caia**, nata a ... il ... in data ..., **Sempronio**, nato a ... il ..., **Mevia**, nata a ... il ..., tutti residenti in ... alla via ..., dall'altra parte, rappresentati e difesi dall'avv. ..., con studio in ... alla piazza ..., come da mandato in atti

premesso

- che Tizio, con ricorso ex art. 669 bis e 703 cpc, depositato in data 23.12.2014 e notificato in data 15.01.2015, incardinava dinanzi il Tribunale di Bari controversia giudiziale nei confronti dei sigg. Caia (convenuta), Sempronio e Mevia (convenuti chiamati in causa) per la reintegra del possesso della servitù di passaggio sulla strada di accesso alla via ...;
- che le parti convenute si costituivano in giudizio e contestavano la domanda;
- che all'udienza del 12.03.2015, il G.I. invitava le parti a trovare una soluzione bonaria della controversia;
- che le parti, nelle more, sono addivenute alla decisione di transigere la controversia alle seguenti condizioni, tutte da ritenersi quali essenziali – nessuna esclusa-, formando parte integrante del presente atto e, pertanto,

convengono e stipulano quanto segue

1. le premesse che precedono sono parte integrante del presente atto;
2. caia si impegna ed obbliga, a proprie cure e spese, al ripristino dell'apertura del cancello di passaggio della servitù mediante modifica dello stesso rendendolo scorrevole su idonea guida. Il materiale necessario per la modifica (ruote e binario) verranno fornite da Tizio, mentre la manodopera, posa in opera e così l'intera realizzazione e modifica del cancello saranno a totale carico di Caia.
3. Caia si impegna ed obbliga, a proprie cure e spese, al ripristino del collegamento dei fili elettrici e/o all'integrale ripristino del corretto funzionamento del citofono esterno di Tizio posto sulla via ...; il ripristino del citofono come anche l'apertura del cancello dovranno avvenire entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo e comunque non oltre la data di udienza prevista per il 23.04.2015. In mancanza, il presente accordo si riterrà posto nel nulla, dando diritto a Tizio di proseguire il giudizio incardinato.
4. Sempronio e Mevia, fermo restando le responsabilità civili e penali verso e con terzi previste per legge, si impegnano ed obbligano a tenere custodito il loro cane sulla veranda sita al piano

rialzato della loro unità abitativa chiusa da un cancello di ferro e ciò nel periodo estivo di ogni anno;

5. Le parti dichiarano, pertanto, di accettare le obbligazioni assunte con il presente atto e con l'esatto puntuale adempimento di quanto innanzi riportato la controversia giudiziale pendente dinanzi al Tribunale di Bari si intenderà interamente transatta e verrà abbandonata ad avveramento delle condizioni di cui ai punti 2. e 3.
6. Le spese legali si compensano interamente tra le parti e i procuratori costituiti dichiarano di rinunciare espressamente al vincolo di solidarietà ex art. 68 L.P.